



COMUNE DI OSTIGLIA

ORD. N. 15

Provincia di Mantova

Prot. n.		In data:	
Fasc.		Classif.	

OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30-10-2007 la lotta contro il lepidottero "Processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio della nazione, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*thaumetopoea processionea*) e l'*Euprottide* (*Euroctis chrysorrhoea - linnaeus*);

CONSIDERATO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino", come da segnalazioni pervenute;

RILEVATO che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

RILEVATO inoltre che, in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie, che assumo particolare gravità nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di che trattasi;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori di condomini e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

FATTO PRESENTE che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTO il D.M. del 30.10.2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff.);

RITENUTO di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

VISTO che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure idonee a monitorare , a contenere e controllare il fenomeno infestante;

RITENUTO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

VISTO in particolare l'art.7 bis del D. Lgs. 267/00 ss.mm.

VISTA la L. 241/90 e ss.mm.;

ORDINA

1. **A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:**
 - a) **di effettuare annualmente durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,** tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di Euprottide (*Euproctis chryorrhoea*-Linnaeus). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus Nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide;
 - b) **di intervenire immediatamente e obbligatoriamente,** qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;
 - c) **Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati, di cui al punto precedente, dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia.**

AVVISA

1. Che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale nonché di trasportarli presso il Centro di Raccolta Comunale di via Rovigo;



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

3. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;
4. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 Art.16 L. 689/ 1981;
5. La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

all'ufficio di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria, ai sensi della Legge 689/81, da euro 50,00 a euro 500,00.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.

DISPONE

- L'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- La pubblicazione sul sito internet del Comune di Ostiglia (MN): www.comune.ostiglia.mn.it;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e art. 5 c. 3 della L. n. 241/1990 e smi contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza eccesso di potere o violazione della legge avanti il TAR oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
(Dott. Valerio PRIMAVORI)